

N.

1869

5 LUG 2021

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"LA GUGLIA APS"

ATTI PRIVATI

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 18.30, presso le Opere parrocchiali ad Agugliano si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione La Guglia APS per conformare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore.

Presiede la riunione il Sig. Sergio Limongelli, Presidente dell'Associazione, e la Sig.ra Sonia Pasquini quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata; accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore.
- 2) Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, sig. Sergio Limongelli, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017**)

Il Presidente illustra il testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, a seguito di tali informazioni, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.


Prima di chiudere l'Assemblea il Presidente illustra ai presenti la programmazione dell'Associazione per il 2021.

Il Presidente e il Segretario provvederanno alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto. Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente


Delibera

Oggetto: **Approvazione delle modifiche statutarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017)**

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2, l'Assemblea approva il nuovo Statuto, allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le associazioni di promozione sociale.

se



STATUTO

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Agugliano (AN), quale Ente del Terzo Settore, un'Associazione denominata "La Guglia APS" da ora in avanti "Associazione", ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. L'Associazione potrà inoltre creare nuove sedi in altre città al fine di promuovere e divulgare gli scopi e le finalità statutarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

L'associazione si riconosce e si inserisce in tutti gli ambiti della realtà che permettano e favoriscano la crescita e la conoscenza di se stessi, lo sviluppo di ogni capacità individuale, l'educazione a rapportarsi con tutto ciò che ci circonda, cogliendo le positività del reale.

L'Associazione si inserisce in particolare nell'ambito socio-culturale, al fine di promuovere le attività che consentano l'arricchimento, lo sviluppo e la crescita dell'individuo, di qualunque età e sesso, sia come singolo che come membro della collettività, la capacità di organizzare e gestire il tempo libero e la capacità di condivisione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, esercita le seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del D.Lgs. n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione del benessere delle persone, delle reti culturali e sociali, della cultura e delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, delle nuove sinergie, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale e la partecipazione attiva intercettando i bisogni presenti sul territorio;
- promozione e supporto dello studio, della progettazione e della realizzazione di programmi per l'avvio e/o il sostegno di attività culturali, sociali e economiche, tese al miglioramento della qualità della vita;

se



- promozione di raccolte fondi e beni da destinare al sostegno di iniziative di solidarietà sociale;
- promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo; la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;

La realizzazione di questi obiettivi avverrà mediante le seguenti attività:

1. organizzazione di manifestazioni musicali, rassegne e festival;
2. istituzione di concorsi a premi;
3. organizzazione di seminari, convegni e mostre;
4. organizzazione di centri educativi sotto forma di doposcuola, di gruppi di studio per le varie materie di insegnamento scolastico e di vacanze studio nazionali ed estere;
5. organizzazione di visite guidate per scoprire e riscoprire la bellezza dei nostri territori, in tutti i loro ambiti (culturale, naturalistico, gastronomico, archeologico);
6. organizzazione di corsi tematici per genitori e figli;
7. organizzazione di laboratori e corsi creativi, artistici e scientifici, musicali, teatrali, di carattere ricreativo, per sfruttare del tempo "libero" nel miglior modo possibile, con incontri dibattiti e momenti di confronto;
8. luoghi e momenti di aggregazione.
9. sensibilizzazione sociale mediante la promozione di attività che creino occasioni di incontro e di recupero di persone in qualsiasi modo svantaggiate;
10. iniziative per favorire l'approfondimento della lingua, cultura e tradizioni italiane;
11. ogni altra attività conforme agli scopi istituzionali.

In particolare per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà:

1. possedere e/o gestire strutture ricreative in genere, finalizzate al raggiungimento dei propri scopi istituzionali;
2. stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
3. dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni, mantenendo sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi delle pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona, di valorizzazione delle capacità individuali e di attenzioni e cura verso i minori

L'Associazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 3 Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a dedicare un parte del loro tempo per il raggiungimento.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, senza limitazioni con riferimento alle condizioni

gc

economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, dal Consiglio direttivo su domanda scritta dell'interessato.

In base alle disposizioni di legge, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Sono previste due categorie di Soci:

- i Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

- i Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'annotazione nel libro dei soci e al pagamento della quota sociale entro dieci giorni dall'iscrizione.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea in sede di adozione della deliberazione del Bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 4 Diritti dei Soci

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Il socio volontario avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri, libri sociali dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art.5 Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale e volontario, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 Recesso ed esclusione del Socio

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal precedente articolo o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7. Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) l'Organo di Controllo (eventuale)

Tutte le cariche elettive sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8. Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata dal Presidente o di chi ne fa le veci, mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera semplice o posta elettronica agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno 10 giorni prima;
3. avviso affisso nei locali dove viene svolta l'attività almeno 10 giorni prima;

L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente;
2. elegge il Consiglio direttivo;
3. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
4. approva il bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo e quando previsto il bilancio preventivo annuale predisposto dal Consiglio direttivo;
5. ratifica annualmente l'importo della quota associativa di adesione;
6. ratifica l'esclusione dei Soci deliberate dal Consiglio direttivo;



7. approva il programma annuale dell'Associazione;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
10. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
11. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte con voto della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne su quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore

L'assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dello statuto associativo con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
2. delibera sullo scioglimento, **la trasformazione, la fusione o la scissione** dell'Associazione e devolve il patrimonio con il voto favorevole di 3/4 dei soci;

Art. 9 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a nove membri; i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente

Il Consiglio direttivo:

- a. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario o bilancio consuntivo e, quando previsto, quello preventivo;
- d. ammette i nuovi soci;
- e. determina la quota associativa annua;
- f. può destinare parte del patrimonio ad altre associazioni di volontariato senza finalità di lucro

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: Presidente, Vice Presidente che fa le veci del Presidente in caso di assenza o suo impedimento.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio direttivo per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese

Art. 10 Il Presidente

Il Consiglio direttivo elegge, tra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere, quando tale figura sia prevista

Art. 11 L'Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio per il funzionamento dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo comune versato dagli Associati all'atto della costituzione dell'Associazione;
- b) dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- c) dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- d) dai contributi, donazioni e lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con lo scopo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
- e) dall'utile o avanzo derivante da organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- f) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno riportati all'anno successivo,

capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 13 Bilancio.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTA (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

Il bilancio o rendiconto finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dalla Assemblea.

Il bilancio o rendiconto finanziario consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese, con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio o rendiconto consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio o rendiconto preventivo, quando previsto, è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese, con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 14 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 15 Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni, dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

Art. 16 Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

SE



